



**COMUNE DI TESERO
TRENTO**
UFFICIO TRIBUTI

PROVINCIA DI

I.C.I ANNO 2010

ALIQUOTE - DETRAZIONI approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 23.12.2008:

A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. NR. 93 DEL 27/05/2008 CONVERTITO IN LEGGE NR. 126 DEL 24/07/2008, **NON E' DOVUTA L'I.C.I. SU:**

ABITAZIONE PRINCIPALE:

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il soggetto passivo ha la residenza anagrafica, con esclusione delle unità immobiliari accatastate nei gruppi A1, A8, A9.

IMMOBILI ASSIMILATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE:

1. Abitazioni concesse in uso gratuito del possessore ai suoi parenti entro il 2° grado, purché il familiare vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimori abitualmente (situazione da dimostrare mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
2. Unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, purché non risultino locate.
3. Unità immobiliari possedute dal coniuge non assegnatario, a seguito di provvedimento di separazione o di divorzio, a condizione che lo stesso non possieda un'altra abitazione nello stesso Comune.

PERTINENZA DI ABITAZIONE PRINCIPALE:

iscritta separatamente al Catasto, se classificata o classificabile nelle seguenti categorie catastali:

- C2 (solo se cantine)
- C6 (solo se garage - posti macchina)
- C7 (solo se legnaie - posti macchina)

purché effettivamente destinata ed utilizzata in modo esclusivo e durevole al servizio dell'abitazione principale.

N.B: disposizione valida **solo per un'unica** unità immobiliare adibita a pertinenza

PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI L'I.C.I. E' DOVUTA COME DI SEGUITO INDICATO:

ALIQUOTA ORDINARIA:	5,5 per mille
ALIQUOTA AGEVOLATA: FABBRICATI GRUPPO "D" ATTIVITA' PRODUTTIVE	5,0 per mille
ALIQUOTA AGEVOLATA: ABITAZIONE PRINCIPALE	4,0 per mille
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 258,23.-

Di seguito si elencano le disposizioni più significative applicabili dall' **01.01.2010**:

ALIQUOTA AGEVOLATA E DETRAZIONE:

1. Immobili adibiti ad abitazione principale e con categoria catastale A1/A8/A9
2. Abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E., purché non risultino locate.

**ALIQUOTA 4,0 PER MILLE
e DETRAZIONE EURO 258,23**

<p>AREE FABBRICABILI (art. 3 Regolamento):</p> <p>Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/92, la base imponibile I.C.I. delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio.</p>	<p>IMPOSTA CALCOLATA sul VALORE VENALE COMUNE COMMERCIO al 01.01.2010</p>
<p>AREE FABBRICABILI POSSEDUTE e CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI o IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 5 Regolamento):</p> <p>Esenti alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul fondo venga effettivamente esercitata l'attività agro-silvo pastorale - il possessore del terreno sia iscritto nel registro delle imprese agricole tenuto dalla Camera di Commercio. <p>NB: l'esenzione decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni di cui sopra.</p>	<p>ESENTI da imposta</p>
<p>FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI (art. 8 Regolamento):</p> <p>per sopravvenuto degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, caratterizzato da gravi carenze statiche (lesioni pareti e/o solai) ed igienico-sanitarie.</p> <p>NB: sussiste l'obbligo di accertare tale stato di inagibilità/inabitabilità con perizia di un tecnico comunale oppure con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.</p>	<p>RIDUZIONE IMPOSTA del 50% a partire dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva</p>
<p>DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE:</p> <p>In seguito alla determinazione nr. 10/2009 del Dirigente del Servizio Catasto della P.A.T., assunta ai sensi dell'art. 37 comma 53 del D.L. 223/2006, nella Provincia di Trento È SOPPRESSO L'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE I.C.I., fatta eccezione per le fattispecie riportate nelle istruzioni generali del modello di dichiarazione medesimo, per le quali permane l'obbligo di presentare la dichiarazione, su apposito modello ministeriale, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le variazioni si sono verificate.</p>	
<p>MODALITA' di VERSAMENTO:</p> <p>a mezzo c/c postale n. 88782693 intestato a EQUITALIA TAA-SUEDTIROL SPA TESERO-TN-ICI <u>oppure</u> a mezzo del modello F24.</p> <p>L'importo totale dovuto deve essere arrotondato all'Euro inferiore o superiore (0,50 = Euro superiore).</p> <p>Il versamento NON E' DOVUTO quando l'importo annuo complessivo è inferiore o uguale ad € 12,00.-</p> <p>In caso di comproprietà è possibile effettuare un unico versamento, purché l'imposta sia completamente assolta.</p> <p>TERMINI di VERSAMENTO:</p> <p>acconto 50% entro il 16.06.2010 saldo 50% entro il 16.12.2010</p> <p><u>oppure</u> in unica soluzione entro il 16.06.2010</p>	
<p>DIFFERIMENTO TERMINI (art. 11 Regolamento):</p>	<p>PER GLI EREDI i termini di pagamento sono differiti di 6 mesi, nel caso di decesso del soggetto passivo</p>
<p>RICHIESTA RIMBORSO di SOMME VERSATE e NON DOVUTE (art. 14 Regolamento):</p>	<p>da presentare entro 5 anni dal pagamento, allegando l'attestazione di versamento</p>
<p>RIMBORSO per DICHIARATA INEDIFICABILITA' DI AREE (art. 15 Regolamento):</p> <p>a seguito di variazioni apportate agli strumenti urbanistici.</p>	<p>Rimborso spettante per i 5 anni precedenti all'adozione definitiva dello strumento urbanistico, o per i 10 anni precedenti nel caso di aree soggette a vincolo espropriativo</p>